


Ufficio Legale

Da: Per conto di: stefanograssi@pec.ordineavvocatifirenze.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: sabato 25 marzo 2017 12:45
A: ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (0,98 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 25/03/2017 alle ore 12:44:44 (+0100) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" è stato inviato da "stefanograssi@pec.ordineavvocatifirenze.it" indirizzato a: ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec283.20170325124444.20008.10.1.68@pec.aruba.it



STEFANO GRASSI

CN = GRASSI
STEFANO
O = NON PRESENTE
C = IT

Avv. Prof. STEFANO GRASSI
Studio Legale Associato
Via G. La Pira, 21 – 50121 Firenze
tel. 055 2654019 – fax 055 2657484

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

SEDE DI POTENZA

(N. 94/2017 REG. GEN.)

ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI EX ART. 53 COD. PROC. AMM.

I sottoscritti avv.ti prof. Stefano Grassi e Francesco Matteo Pugliese nella loro qualità di difensori di **ENI S.p.A.** (C.F. 00484960588; N. REA RM-756453; P. IVA 00905811006), nel ricorso n. 94/2017 reg. gen. proposto contro la Regione Basilicata

PREMESSO CHE

- Eni è titolare della concessione di coltivazione denominata «l'al d'Agri», in forza della quale svolge in Basilicata attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- nell'ambito di tale concessione Eni gestisce Il Centro Olio Val d'Agri (COVA), situato nella zona industriale del Comune di Viggiano (PZ);
- il COVA riceve e tratta gli idrocarburi provenienti dalle aree pozzo presenti sul territorio.

CONSIDERATO CHE

- con ricorso notificato in data 23 marzo 2016, ENI ha chiesto l'annullamento, previa adozione di misure cautelari monocratiche e collegiali ai sensi degli artt. 55 e 56 c.p.a.:
 - della nota prot. n. 0034929/23AB del 28 febbraio 2017, della Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Compatibilità Ambientale;
 - della nota prot. n. 0044585/23AB del 14 marzo 2017, della Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Compatibilità Ambientale;
 - della nota prot. n. 0049706/23AB del 22 marzo 2017, della Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Compatibilità Ambientale;
 - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale (pur se non conosciuto dalla ricorrente);
- il ricorso è stato depositato il 23 marzo 2017 ed ha preso il n. 94/2017 reg. gen.;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- i provvedimenti impugnati impongono alla ricorrente di non esercire tre dei quattro serbatoi di stoccaggio olio presenti nel COVA, ovvero i serbatoi V220-TB-001 A, B e D, imponendo così di fatto l'utilizzo del solo serbatoio V220-TB-001 C;
- stante l'assetto impiantistico attuale dello stabilimento di Viggiano, non è in alcun modo possibile esercitare il COVA con un solo serbatoio, perché ciò significherebbe il venir meno delle condizioni di sicurezza e funzionalità per una corretta gestione delle operazioni che vi si svolgono;
- provvedimenti impugnati si risolvono, quindi, nell'ordine da parte della Regione Basilicata di interrompere ogni attività del COVA;
- l'esecuzione dei provvedimenti impugnati crea un danno grave e irreparabile per gli interessi della Società e per l'interesse pubblico al mantenimento dell'occupazione, per quello delle stesse Pubbliche Amministrazioni in particolare sotto il profilo del mancato introito delle *royalties* che consente lo svolgimento di attività di pubblica utilità;
- la chiusura del COVA attualmente comporterebbe:
 - una mancata produzione giornaliera al 100% (eni 60,77% Shell 39,23%) di circa 74.000 barili di olio e di circa 24.000 barili di gas corrispondenti a mancati ricavi al 100% di circa 110/120 Milioni di € mensili. Ciò avrebbe come conseguenza mancate *Royalties* per Stato Regione e Comuni per circa 11/12 Milioni di € mensili oltre ad un effetto negativo su tutto l'indotto;
 - il fermo delle circa 1739 le persone che sono impegnate in attività DIME (di cui 1084 residenti in Basilicata) e delle aziende che svolgono attività per il DIME (circa 100, di cui 31 con sede legale in Basilicata);
 - un impatto mensile negativo non più recuperabile sull' EBIT (Risultato operativo ante imposte) per circa 50/55 Milioni di € e sul Free Cash Flow per circa 55/60 Milioni di €.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

I sottoscritti difensori, previa richiesta di adozione di misure cautelari monocratiche ai sensi degli artt. 55 c.p.a., formulano

ISTANZA

ai sensi dell'art. 53, comma 1, cod. proc. amm., di abbreviazione dei termini, ai fini della trattazione alla camera di consiglio del 5 aprile 2017 della domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo, chiedendo inoltre di essere autorizzati alla notifica alle altre parti per via telematica (posta elettronica certificata) e/o a mezzo fax, ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm.

Con ossequio.

Firenze – Potenza, 24 marzo 2017

(avv. prof. Stefano Grassi)

(avv. Francesco Matteo Pugliese)

STEFANO GRASSI

CN = GRASSI
STEFANO
O = NON PRESENTE
C = IT

Tribunale Amministrativo Regionale
per la Basilicata

Diritto di copia riscosso mediante
applicazione di marchio € 34,02
(art. 285 D.P.R. n. 115/2002) con urgenza
Potenza, li 25 MAR. 2017
Il Funzionario

Publicato il 24/03/2017



N.00043 2017 REG.PROV.CAU.
N. 00094/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 94 del 2017, proposto da:

ENI S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Grassi e Francesco Matteo Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Potenza, piazza Mario Pagano, 118;

contro

Regione Basilicata, in persona del Presidente *pro tempore*;

nei confronti di

Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente ed Energia - Ufficio Compatibilità Ambientale;

Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente;

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata – ARPAB;

Agenzia Sanitaria di Potenza - ASP - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana;

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza – ASI;

Attestazione di conformità
TAR BASILICATA

il sottoscritto avv. prof. Stefano Grassi, quale difensore di Eni S.p.A.

ATTESTA

che la copia informatica allegata contenente il decreto cautelare del Presidente del TAR Basilicata n. 43 del 24 marzo 2017 (n. 94/2017 reg. gen.)

E' CONFORME

all'originale cartaceo dal quale è estratta

avv. prof. Stefano Grassi



Comune di Viggiano;

Ministero dello Sviluppo Economico;

Ministero dell'Interno - Direzione Generale per la Sicurezza anche Ambientale
delle Attività Minerarie ed Energetiche - UNMIG, DGS – UNMIG - Divisione IV-
Sezione UNMIG Napoli;

per l'annullamento

*previa adozione di misure cautelari monocratiche e collegiali ai sensi degli artt. 55
e 56 cod. proc. amm.:*

- della nota prot. n. 0034929/23AB del 28 febbraio 2017, della Regione Basilicata,
Dipartimento Ambiente ed Energia - Ufficio Compatibilità Ambientale;
- della nota prot. n. 0044585/23AB del 14 marzo 2017, della Regione Basilicata,
Dipartimento Ambiente ed Energia - Ufficio Compatibilità Ambientale;
- della nota prot. n. 0049706/23AB del 22 marzo 2017, della Regione Basilicata,
Dipartimento Ambiente ed Energia - Ufficio Compatibilità Ambientale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale (pur se non conosciuto
dalla ricorrente);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di adozione di misure cautelari monocratiche proposta dalla società
ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Vista l'istanza di abbreviazione dei termini e di autorizzazione alla notificazione in
via telematica, pure avanzata dalla società ricorrente, ai fini della trattazione
collegiale della domanda cautelare nella camera di consiglio del 5 aprile 2017;

Vista la "relazione tecnico scientifica sulle prove di tenuta condotte sul serbatoio
V220-TB-001B del Centro Olio Val d'Agri in Viggiano (PZ)", redatta, in data 21
marzo 2017, da due docenti universitari specialisti della materia, secondo cui "i
risultati ottenuti nelle prove di tenuta effettuate con la tecnica Tracer Tight hanno
mostrato l'efficacia di tale tecnica e l'assenza di perdite dal fondo del serbatoio

V220 - TB - 001B";



Atteso che tali conclusioni non risultano aver formato oggetto di specifica valutazione da parte dell'amministrazione, nel suo ultimo provvedimento del 22 marzo 2017;

Considerato che, secondo quanto prospettato dalla società ricorrente, il mancato utilizzo del predetto serbatoio determinerebbe la cessazione dell'attività del COVA;
Ritenuto che, al fine di contemperare i relevantissimi interessi in campo, sia opportuno, in accoglimento della domanda di adozione di misure cautelari provvisorie, sospendere l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, facendo carico all'amministrazione di operare un'immediata rivalutazione della situazione, prendendo in specifica considerazione la relazione tecnico - scientifica sopra citata; che vada accolta anche l'istanza di abbreviazione dei termini - che vanno pertanto ridotti a metà - avanzata da parte ricorrente ai fini della trattazione in sede collegiale della domanda cautelare nella camera di consiglio del 5 aprile 2017, previa notificazione alle controparti ex art. 53, comma 2, cod. proc. amm., a cura della società ricorrente, del presente decreto, per il quale adempimento è autorizzato anche l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm.

P.Q.M.

◀ Accoglie la domanda di adozione di misure cautelari provvisorie e quella di abbreviazione dei termini, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5 aprile 2017.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Potenza il giorno 24 marzo 2017.

Il Presidente



Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Al sensi dell'art. 25 del CAD, si attesta che il suesposto atto, riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo, è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale e conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento dell'apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi al Certificatore accreditato Aruba che detiene il Registro Pubblico dei certificati di firma.


La presente copia è composta di complessivi n. 2 (due) fogli per complessivi n. 4 (quattro) fasciate inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto.

Patenza, 25 MAR. 2017

(indirizzo firma)

L'ASSISTENTE ES

(Rocco)



Rocco

STEFANO GRASSI

CN = GRASSI
STEFANO
O = NON PRESENTE
C = IT

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto, avv. prof. Stefano Grassi (GRSSFN45T05D612X), iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Firenze, autorizzato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze nell'adunanza del 7 aprile 2004, con provvedimento del 14 aprile 2004, quale difensore della società ENI S.P.A. (CODICE FISCALE 00484960588), nel ricorso n. 94/2017 reg. gen. dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale della Basilicata (Sez. I)

NOTIFICO

l'istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53 cod. proc. amm. unitamente al decreto cautelare n. 43/2017, pubblicato il 24 marzo 2017, con cui il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, nell'accogliere la richiesta di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 c.p.a. formulata dalla ricorrente con il ricorso introduttivo, ha contestualmente accordato anche l'abbreviazione dei termini ex art. 53 cod. proc. amm., fissando la camera di consiglio del 5 aprile 2017 per la trattazione collegiale della domanda cautelare, ai seguenti destinatari:

3) alla REGIONE BASILICATA – DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA – UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE (C.F. 80002950766), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per l'ufficio presso la sede in Via Vincenzo Verrastro, n. 5-7 – 85100, Potenza (PZ), all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it, estratto dal Registro PPA, consultabile dal sito <http://pst.giustizia.it/PST/>

(avv. prof. Stefano Grassi)